

Dott. Enrico Guarducci
Dott. Domenico Ciafardoni
Dott. Salvatore Marchese
Dott. Gianluca Bogini
Dott. Giulio Nicolò Campagni

Dott.ssa Valentina Pettirossi
Dott. Nicola Sportolari

Ai Preg.mi
Signori Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 30/2019

Perugia, 10 dicembre 2019

**Oggetto: Detrazione dell'IVA fatture di acquisto a cavallo d'anno
Obbligo corrispettivi telematici**

1. Detrazione dell'IVA fatture di acquisto a cavallo d'anno

Con la riformulazione dell'art. 1, DPR 100/98 (ad opera del DL 119/2018, Articolo 14) è stato previsto che entro il termine della liquidazione periodica può essere **detratta l'IVA a credito** relativa alle fatture **ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** (lo stesso principio può essere esteso ai contribuenti trimestrali per le fatture ricevute e annotate entro il 15 del secondo mese successivo al trimestre).

Quindi ad es. la fattura datata **30/11/2019**, registrata il **5/12/2019** può entrare nella **liquidazione di novembre 2019**.

Sempre secondo l'art. 1, DPR 100/98, questa disposizione **non si applica con riferimento ad operazioni effettuate nell'anno precedente (2019) con le fatture relative ricevute nell'anno successivo (es: 2020)**.

Infatti con l'introduzione della fatturazione elettronica non si può prescindere dalle date di invio e di ricezione delle fatture al sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate. Si ricorda che la data in cui si intende realizzato il possesso della fattura coincide con la ricevuta di consegna che viene trasmessa dallo SDI.

La regola della detrazione Iva a fine anno richiede quindi l'analisi delle fatture distinguendo tra:

- fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre 2019, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019;
- fatture (datate dicembre 2019) ricevute nel mese di gennaio 2020, che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e che confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020;
- fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019: tali fatture dovranno essere registrata nell'apposito sezionale "Documenti con detrazione in Dichiarazione IVA anno precedente (art.19, c.1 DPR 633/72") e sarà possibile detrarre l'Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020;
- fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020: tali operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa

Esempio: un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2019. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23/12/2019, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all'invio in data 2 gennaio 2020. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data. Si tratta di documento di acquisto relativo all'anno precedente per cui, come detto, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2019), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo. Ne consegue che l'imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2020, ad avvenuta registrazione.

2. Obbligo corrispettivi telematici

Si ricorda che dal 1° gennaio 2020 tutti i soggetti che effettuano operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate”, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, devono assolvere all'obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all'Agenzia delle Entrate mediante registratore telematico ovvero utilizzando la procedura web “documento commerciale online” presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

Attraverso i registratori telematici (RT), o i registratori di cassa (RC) appositamente adattati è possibile:

- assolvere all'obbligo di memorizzazione giornaliera;
- generare il file xml da trasmettere;
- apporre il sigillo al file xml;
- trasmettere il file;
- emettere il documento commerciale e fatture elettroniche (anche semplificate) in caso di richiesta del cliente.

I soggetti con più di un punto cassa devono installare un registratore telematico (RT) per ogni punto cassa e trasmettere distintamente i corrispettivi da ogni (RT). Se all'interno di un negozio sono presenti almeno 3 punti cassa, è possibile procedere alla trasmissione telematica “unificata” utilizzando un server telematico (ST), evitando così di procedere all'acquisto dei singoli (RT).

Non sono previsti esoneri per contribuenti “minori”. Pertanto gli imprenditori minimi e forfattari, seppur esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica, sono pienamente soggetti all'obbligo di “memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici giornalieri”.

I soggetti che effettuano cessioni di farmaci, tenuti all'invio dei dati al STS possono evitare la trasmissione giornaliera dei corrispettivi effettuando la trasmissione al STS con cadenza quotidiana.

Cordiali saluti